

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' AGRO-
ALIMENTARI LOCALI E
L'ISTITUZIONE DEL MARCHIO
"D.E.C.O."
(DENOMINAZIONE COMUNALE
DI ORIGINE)**

Entrato in vigore	il 10 agosto 2015
Approvato	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21 luglio 2015
Pubblicato	Albo Pretorio dal 29 luglio 2015 al 13 agosto 2015
Aggiornato	Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 20 dicembre 2022
Pubblicato	Albo Pretorio dal 27 dicembre 2022 al 11 gennaio 2023

SOMMARIO

Art. 1 -	FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 2 -	LE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICORRENTI.....	4
Art. 3 -	ISTITUZIONE DEL REGISTRO "De.C.O."	4
Art. 4 -	SEGNALAZIONE ED ISCRIZIONE	5
Art. 5 -	UTILIZZO DEL MARCHIO "De.C.O.".....	6
Art. 6 -	REVOCA DELLA CONCESSIONE	7
Art. 7 -	LE INIZIATIVE COMUNALI	8
Art. 8 -	LE TUTELE E LE GARANZIE	8
Art. 9 -	LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO.....	8
Art. 10 -	PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE	9
Art. 11 -	RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI	9
Art. 12 -	NORME FINALI.....	9
ART. 13 -	MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO	9

Art. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Codogno individua tra i propri fini istituzionali l'assunzione di adeguate iniziative dirette a promuovere ogni forma di intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. In attuazione del principio di sussidiarietà il Comune di Codogno intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare occasioni di marketing territoriale e di agire come generatori di identità culturale e territoriale.
3. Quale strumento privilegiato per il conseguimento delle finalità sopra menzionate si istituisce la Denominazione Comunale di Origine, in breve "De.CO.", volta ad attribuire valore qualitativo all'origine di prodotto o materia prima esclusivamente a procedure di riconoscimento previste nel presente Regolamento.
4. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale dei principi e delle finalità di cui sopra, mediante la messa in campo di azioni rivolte a:
 - a) lo sviluppo di una indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, nonché di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento attraverso l'istituzione di un registro "De.C.O." (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) l'assunzione di iniziative di valorizzazione a favore dei prodotti agro-alimentari che, a motivo del loro consistere tradizionale e culturale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa preposta;
 - c) intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
 - d) promuovere e sostenere iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti nei limiti delle compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure di cui al relativo regolamento comunale di disciplina delle modalità di concessione di contributi a terzi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti pubblici o privati, a favore di associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro alimentari;
 - e) rilasciare un marchio "De.C.O." (Denominazione Comunale di Origine) a favore delle imprese iscritte nel registro di cui alla precedente lettera a), da approvarsi con apposita e separata deliberazione della Giunta Comunale, al fine di attestare l'origine del prodotto.

Art. 2 - LE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICORRENTI

1. Per l'attuazione delle finalità e degli adempimenti stabiliti dal presente Regolamento si individua, all'interno della struttura organizzativa comunale, il Servizio Commercio quale unità referente per le domande, dichiarazioni, segnalazioni ed atti amministrativi presentati dai soggetti interessati al protocollo generale dell'Ente.
2. Presso il Servizio Commercio vengono raccolte tutte le segnalazioni di iniziative, sagre e manifestazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
3. Il Servizio Commercio cura l'istruttoria della domanda di riconoscimento del marchio "De.C.O." (Denominazione Comunale di Origine), secondo le modalità stabilite ai successivi artt. 3 e 4, e successivamente inserisce la sagra o manifestazione nel calendario unico degli eventi promossi o patrocinati dall'Amministrazione Comunale. Qualora l'evento sia interessato altresì da domande di riconoscimento della qualifica regionale o nazionale, di competenza degli Enti sovracomunali, i tempi di deposito devono comunque essere compatibili con la specifica normativa vigente in materia di pubblicizzazione delle manifestazioni.

Art. 3 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO "De.C.O."

1. Viene istituito presso il Servizio Commercio un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati.
2. L'iscrizione nel registro "De.C.O." riguarda manifestazioni, sagre e/o prodotti che abbiano un significativo collegamento con la storia e la cultura del territorio di Codogno, ciascuno corredato da apposito disciplinare di produzione.
3. L'iscrizione nel registro dovrà contenere:
 - a) il numero progressivo di iscrizione;
 - b) la data di iscrizione;
 - c) gli estremi delle deliberazioni di Giunta Comunale che ne hanno disposto l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni;
 - d) la denominazione tipica della manifestazione o del prodotto.
4. Unitamente al registro sono conservati, per ogni evento e prodotto iscritto, i fascicoli contenenti tutta la documentazione relativa al procedimento di iscrizione dello del prodotto stesso nel registro.

Art. 4 - SEGNALAZIONE ED ISCRIZIONE

1. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel registro Denominazione Controllata di Origine ("De.C.O.") per tutti gli eventi ed i prodotti possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e, d'ufficio, anche dal Comune.
2. L'iscrizione nel registro "De.C.O." avviene a seguito della presentazione di autocertificazione attestante la congruità con quanto previsto dal disciplinare di produzione e della validazione della stessa da parte di una apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale, nella quale sono rappresentati:
 - a) il Sindaco pro-tempore, o suo assessore delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Agrario Statale "A. Tosi" di Codogno, o docente delegato;
 - c) n. 4 esperti del settore agro-alimentare e degli operatori in forma singola o associata, nominati su indicazione delle associazioni di categoria rappresentative per il territorio;
 - d) n. 1 professionista esperto del settore agro-alimentare, nominato su indicazione dell'ordine professionale dei dottori e periti agronomi e forestali della Provincia di Lodi.
3. Alla Commissione compete la valutazione della congruità con quanto espresso nell'autocertificazione e l'indizione di verifiche casuali presso i produttori, da effettuarsi di concerto con il Comando Polizia Locale. E' facoltà altresì alla Commissione, qualora ritenuto opportuno, la predisposizione di un piano di monitoraggio periodico delle attività iscritte nel registro "De.C.O."
4. La nomina quale componente della Commissione di cui al presente articolo è da intendersi a titolo gratuito e non comporta il riconoscimento di eventuali spese sostenute nell'ambito dello svolgimento delle funzioni sopra riconosciute.
5. La durata in carica della Commissione è pari a cinque anni dalla nomina. Alla scadenza del termine predetto, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza.
6. Per i membri della Commissione valgono le medesime condizioni di ineleggibilità e incompatibilità prevista dalla legge per i Consiglieri Comunali.
7. La carica di componente della Commissione è inoltre incompatibile:
 - con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso dipendenti;
 - con la carica di componente, effettivo o delegato, delle commissioni consiliari previste dallo Statuto Comunale.
8. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla valutazione della Commissione.
9. Restano ferme, altresì, le cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite dall'Ordine Professionale cui il membro nominato è, eventualmente, iscritto.

10. I componenti della Commissione a qualsiasi titolo interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.
11. I componenti della Commissione sono inoltre obbligati ad astenersi nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a:
 - parenti o affini sino al quarto grado;
 - coniuge;
 - soggetti collegati professionalmente o economicamente, in modo diretto o indiretto.L'astensione e l'allontanamento deve risultare dal verbale di seduta.
12. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Servizio Commercio con preavviso pari ad almeno 5 giorni naturali antecedenti la data di riunione.
13. È da ritenersi valida la seduta della Commissione qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni della Commissione sono assunte con votazione palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente della Commissione.
14. Funge da segretario della Commissione, con compiti di predisposizione del relativo verbale e senza diritto di voto nell'ambito delle decisioni assunte, il Responsabile del Servizio Commercio, o suo delegato.

Art. 5 - UTILIZZO DEL MARCHIO “De.C.O.”

1. Il Comune di Codogno, proprietario del marchio “De.C.O.”, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione Comunale.
2. Chiunque produca, commercializzi, trasformi o somministri prodotti agro-alimentari iscritti nel registro “De.C.O.” di cui al precedente art. 3, può presentare istanza all'Amministrazione Comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo e riproduzione del marchio “De.C.O.”.
3. La domanda di concessione del marchio dovrà essere presentata utilizzando l'apposita modulistica approvata dalla Giunta Comunale, da inviarsi mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale del Comune di Codogno, e dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a) l'identificazione del soggetto richiedente;
 - b) l'attività svolta dal soggetto richiedente che giustifica l'utilizzo e la riproduzione del marchio;
 - c) l'impegno ad utilizzare il marchio esclusivamente per la pubblicizzazione e commercializzazione del prodotto o prodotti specifici riportati nell'atto di concessione;
 - d) l'impegno a rispettare scrupolosamente, ove previsto, il disciplinare di produzione, nonché le disposizioni del presente regolamento;

- e) la dichiarazione di essere in regola con le normative che regolano l'attività svolta, con particolare riferimento alle normative di carattere igienico sanitario.
4. L'istruttoria per il rilascio della concessione è curata dal Responsabile del Servizio Commercio che, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. La concessione può essere ritirata dall'interessato previo pagamento della tariffa di rilascio determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
 5. La concessione, salva la revoca di cui al successivo articolo, è rilasciata a tempo indeterminato e deve contenere:
 - a) l'intestazione "Comune di Codogno";
 - b) l'identificazione del concessionario completa di codice fiscale;
 - c) l'attività svolta dal concessionario;
 - d) il prodotto o i prodotti iscritti nel registro "De.C.O." per i quali viene rilasciata la concessione per l'utilizzo del marchio;
 - e) l'avvertenza che il marchio "De.C.O." può essere utilizzato solo per pubblicizzare e commercializzare i prodotti riportati in concessione, a pena di revoca della concessione stessa e fatta salva ogni ulteriore azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione Comunale;
 - f) la data di rilascio;
 - g) la firma del responsabile del servizio che rilascia la concessione.
 6. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.
 7. Unitamente alla concessione viene rilasciata al richiedente copia in carta libera della scheda identificativa del prodotto o prodotti riportati in concessione, copia del presente Regolamento e il modello del marchio "De.C.O."
 8. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio "De.C.O." nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli al modello consegnato al concessionario stesso.

Art. 6 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. In caso di accertati abusi nell'utilizzo del marchio "De.C.O.", o di violazione del disciplinare di produzione o di utilizzo improprio dello stesso marchio, il Servizio Commercio diffida il concessionario a cessare i comportamenti abusivi e/o al rispetto del Regolamento, della concessione o del disciplinare.
2. In caso di inadempimento da parte del concessionario nei termini specificati dalla diffida, la concessione è revocata con determinazione motivata del Responsabile del Servizio, fatta

comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione Comunale. La concessione è altresì revocata nel caso di gravi violazioni delle normative igienico sanitarie.

3. La revoca della concessione non dà diritto alla ripetizione di quanto pagato per il rilascio della stessa.
4. Per l'accertamento degli abusi ed ogni altro conseguente adempimento, il Responsabile del Servizio competente si avvale del Comando Polizia Locale e dell'A.S.S.T. territorialmente competente.

Art. 7 - LE INIZIATIVE COMUNALI

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca ai fini "De.C.O." forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.
4. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 8 - LE TUTELE E LE GARANZIE

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire.

Art. 9 - LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo – Giunta Comunale e Sindaco – forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 10 - PROMOZIONE DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE UFFICIALE

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole e alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge. Restano a carico dei soggetti interessati gli oneri economici eventualmente previsti nelle predette procedure di registrazione ufficiale.
3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento "De.C.O."

Art. 11 - RIFERIMENTO ALLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI

1. Le normative di cui al presente Regolamento si ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 12 - NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. L'efficacia delle norme di cui la presente Regolamento decorre dall'esecutività degli atti di competenza della Giunta Comunale e del Sindaco, secondo le previsioni stabilite dal D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod., di approvazione del marchio "De.C.O." previsto al precedente art. 1 e di istituzione della Commissione prevista al precedente art. 4.
3. Il presente Regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative.

ART. 13 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente Regolamento sono soggette all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.